

* * * *

**SCHEMA DI ATTO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA
11.10.2010 NOTAIO FREDIANI - REPERTORIO N 69309 – RACCOLTA N. 27331
RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO
DI AREA SITA TRA VIA ZAMMARCHI E VIALE S. EUFEMIA
DI PROPRIETÀ' DI ANTICA CORTE SRL**

FRA

ANTICA CORTE SRL

E

COMUNE di BRESCIA

PREMESSO

- che le Società Eufin S.r.l. e Antica Corte srl sono proprietarie dell'area individuata con i mapp. 52, 57 , 161 e 163 del Foglio 187 NCT, della superficie di mq. 3.876,00 circa;
- che il Comune di Brescia è proprietario dell'area di mq. 1.289,00 individuata con i mappali 55p, 85p, 87p del Foglio 187 NCT;
- che il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) classifica le aree in oggetto quale:
 - Eufin – PAv 408
 - Antica Corte –PAV 407
 - Parco via Alberti V5 - verde di mitigazione del Piano dei Servizi interno al PLIS delle cave di Buffalora e S. Polo
- che il Piano attuativo Eufin – Antica Corte è stato approvato con Delibera di G.C. n. 393 del 2008 e modificato con deliberazione di GC 32 del 2010;
- che la relativa convenzione urbanistica è stata stipulata in data 11.10.2010 notaio Frediani - repertorio n 69309 – raccolta n. 27331;
- che successivamente con atto d'obbligo unilaterale sottoscritto in data 6.09.2012 (Notaio Frediani) repertorio n 72718 – raccolta n 29793, le proprietà si sono impegnate all'esecuzione delle opere "di urbanizzazione future" previste dall'art 2bis della predetta convenzione;
- che tali opere , per un valore complessivo di € 829.220,00 , si riferiscono nel dettaglio:
 - Corrispettivo di monetizzazione : € 463.820,00
 - Corrispettivo cessione diritti edificatori : € 365.400

- che, ai sensi della predetta convenzione, il termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è scaduto nei 4 anni successivi alla stipula della convenzione e quindi l' 11.10.2014 ma, per effetto della proroga di tre anni della L. 98/2013 (cd. Decreto del fare), tale data è stata posticipata al 11.10.2017;
- che le opere di cui all'art 2bis dovevano essere eseguite , con le dovute proroghe del citato Decreto del fare, entro il 3 giugno 2018;
- che l'intervenuto fallimento della Eufin Srl ha causato la sospensione della esecuzione di dette opere ;
- che si è proceduto all'escussione della polizza fideiussoria emessa da Coface n. 1884810, contratta da Eufin Srl a favore del Comune di Brescia, pari ad € 621.349,28;
- che Antica Corte ha chiesto di non procedere all'escussione della polizza fideiussoria contratta, proponendo di ridiscutere i termini convenzionali;
- che tra il Comune di Brescia e Antica Corte sono intercorse proficue intese in occasione di innumerevoli incontri e a seguito di un percorso intrapreso di condivisione dei contenuti progettuali per la ridefinizione delle opere di urbanizzazione e di quelle previste dall'art 2bis della convenzione originaria, giusta ultima nota P.G. n.0072759/2020 del 06/04/2020.
- che i provvedimenti stessi inerenti la modifica della convenzione sono stati pubblicati sul sito Web del Comune di Brescia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, condizione questa indispensabile ai fini dell'efficacia degli atti sopra menzionati.

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, tra

ANTICA CORTE SRL in qualità di parte del Piano attuativo su citato

ed

COMUNE DI BRESCIA

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Generalità

Le opere di Urbanizzazione Primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta la previsione dell'art. 16, comma 2-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001, come da richiamo dell'art 36 c 4 del D.lgs. 50/2016 (di seguito codice dei contratti pubblici), sono a carico di antica Corte e suoi aventi causa e per la loro esecuzione diretta non trova applicazione quanto disposto dal citato codice.

Le opere di cui all'art 2bis della convenzione 2010 (successivo art 4) sono affidate dalla Proprietà in conformità a quanto previsto dall'art 36, c 3, del codice dei contratti nel rispetto della soglia europea stabilita per gli appalti pubblici.

I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria , redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed applicabile, devono essere oggetto di verifica ai sensi dell'art 26 del codice dei contratti.

I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere di cui all'art 2bis della convenzione 2010 (successivo art 4) , devono essere oggetto anche di validazione ai sensi di quanto disposto dall'art 26 c 8, del predetto codice dei contratti pubblici.

L'attività di verifica dei suddetti progetti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 48, commi 1a) - 1b) - 2, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico, con oneri e spese a carico della società Antica Corte.

La validazione dei progetti delle opere di cui all'art 4, effettuata ai sensi dell'art 26 c 8, del codice dei contratti, è sottoscritta da un tecnico incaricato dalla società Antica Corte, che se ne assume pertanto i relativi costi.

Nel caso specifico il suddetto tecnico viene identificato nella figura del RUP che, pertanto, svolgerà la prestazione di validazione del progetto e di verifica dei lavori eseguiti.

Antica Corte srl dovrà comunicare al Comune il nome del Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori, ad opere ultimate e prima dell'approvazione del certificato di collaudo delle stesse, dovrà consegnare ai competenti Uffici Comunali copia delle tavole riportanti lo stato di fatto delle opere eseguite.

La progettazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente articolo saranno condotti sotto il controllo e l'alta vigilanza dei competenti Uffici Comunali.

La società, quando assume il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Secondaria effettua i seguenti adempimenti :

- nomina il RUP previsto dall'art. 31 del codice dei contratti, il quale espleta tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, provvedendo a comunicare il nominativo al Comune;
- acquisisce il CUP (Codice unico di progetto ex art 11 L3/2003);
- acquisisce il CIG (codice identificativo di gara ex art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla stessa legge;
- tutti gli altri adempimenti a norma del codice dei contratti secondo quanto previsto dall' art 1 c 3 dello stesso.

La proprietà, altresì, comunica relativamente a tutte le opere i seguenti dati :

- Nome dell'esecutore delle opere;
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza sui cantieri;
- Per le opere di urbanizzazione primaria lo Smart CIG ;
- In caso di gara ai sensi del citato art 36, c 3 del codice dei contratti : CUP- CIG – modalità di scelta del contraente, esiti della procedura di gara , prezzo di aggiudicazione, sconto offerto, inizio lavori;

Il collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma dell'art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico della Proprietà.

Il collaudo delle opere potrà avvenire solo alla presentazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria anche per la presa in carico delle aree verdi da parte del Settore Verde del Comune di Brescia nelle forme e modalità dallo stesso previste e i cui costi sono a carico della società, col quale il collaudatore dovrà prendere preventivamente i necessari contatti;

Con la presa in carico delle opere, a seguito dell' approvazione del collaudo /certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La proprietà è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione.

ART. 2 - OBBLIGHI IN CARICO AD ANTICA CORTE SRL

A seguito della escussione della fideiussione prestata da Eufin Srl, gli obblighi in sospeso corrispondono ad un impegno economico a carico di Antica Corte Srl di complessivi € 330.269,52 (€ 264.084,80 opere future ex art 2 bis atto integrativo + € 66.184,72 finalizzati a opere di urbanizzazione).

A tale impegno si aggiunge l'esecuzione delle opere di urbanizzazione originariamente a carico di Eufin Srl dell'importo di € 47.145,28 ,che quindi va in detrazione all'importo precitato di € 330.269,52 dando luogo così ad un importo degli obblighi residui pari a € 283.124,24 (+ € 47.145,28= € 330.269,52).

Il Comune riconosce ad Antica Corte Srl che accetta i costi di progettazione definitiva ed esecutiva delle sole opere aggiuntive di cui al citato art 2bis della convenzione 2010, essendo mutate le esigenze a carico dell'Amministrazione comunale e l'opportunità di una complessiva rivisitazione del progetto esecutivo già consegnato, pari a complessivi € 20.062,06.

Restano invariati gli impegni a carico di Antica Corte Srl della cessione di aree di cui all'art 3-bis della convenzione del 2010 .

Gli asservimenti sono già stati effettuati con la convenzione del 2010.

ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Proprietà si impegna a realizzare le seguenti opere evidenziate con apposito colore _____sull'allegata planimetria generale Tav. A - Regime delle Opere - che fa parte integrante della presente convenzione, Allegato n°.....:

- A. completamento opere di urbanizzazione lato ovest di via Zammarchi con marciapiede, aiuola e corsia di accesso all'immobile con stalli di sosta in linea;
- B. completamento opere di urbanizzazione lato est di via Zammarchi con marciapiede ciclopedonale ed aiuole;

come da variante al progetto esecutivo già agli atti degli Uffici Comunali.

Resta confermato, altresì, l'obbligo dell'esecuzione, a totale carico di Antica Corte Srl e senza alcun diritto a scomputo, entro due anni dalla stipula della presente convenzione, dell'opera di cui all'art. 2, punto E, della convenzione del 2010: area verde su area asservita come da progetto esecutivo del 24.09.2009.

Modalità finanziarie

Il valore complessivo delle predette opere è stimato in **€ 97.758,00** al netto dello sconto del 15% e dell'I.V.A. di cui a scomputo dagli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 12/2005, **€ 66.183,59**. Tale importo è calcolato sugli oneri scomputabili della convenzione originaria, dedotti gli scomputi già riconosciuto ad Eufin Srl .

I progetti delle opere sopra menzionate sono stati redatti in base al prezziario delle opere edili di cui all'art 23 c 16, del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ad esso è stato applicato uno sconto del 15%.

Non si prevedono ulteriori scomputi per maggiori oneri (revisione prezzi, perizie suppletive etc.) salvo casi di forza maggiore.

Scadenze

Le opere relative al presente articolo devono essere concluse entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo. I termini di cui sopra potranno essere prorogati per giustificati motivi indipendenti dalla volontà della Proprietà.

La presentazione della segnalazione certificata degli edifici, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, è subordinata all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, delle opere di urbanizzazione, di cui al presente punto, funzionali ai medesimi.

Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera.

ART. 4 - OPERE DI CUI ALL'ART 2-BIS DELLA CONVENZIONE 2010 (cd opere future)

Antica Corte Srl si impegna a realizzare le seguenti opere evidenziate con apposito colore sulla allegata planimetria generale Tav. _____ che fa parte integrante della presente convenzione, Allegato n° ... :

- Parco Via Alberti in Sanpolino , sulla base del progetto definitivo agli atti del Comune.

Il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, dovrà essere presentato verificato e completo di validazione prima della stipula della presente convenzione.

Modalità finanziarie

Il valore complessivo delle predette opere è stimato in **€ 202.527,23** al netto dello sconto del 15% e dell'I.V.A. salvo più esatta definizione che sarà effettuata a seguito della presentazione del progetto esecutivo, oltre ad **€ 20.062,06** per prestazioni professionali per la redazione del progetto preliminare e definitivo, nuovo rilievo topografico, prestazioni RUP per progetto definitivo (verifica) e prestazione ingegnere idraulico per calcolo invarianza idraulica.

Tali importi non sono scomputabili essendo parte del controvalore della cessione volumetrica e della monetizzazione di cui agli atti in premessa citati.

Scadenze

Le opere relative al presente articolo devono essere concluse entro 12 mesi dalla stipula della convenzione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo. I termini di cui sopra potranno essere prorogati per giustificati motivi indipendenti dalla volontà della Proprietà.

La presentazione della segnalazione certificata degli edifici, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, è subordinata all'approvazione del certificato di collaudo, delle opere di urbanizzazione, di cui al presente punto, funzionali ai medesimi.

Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera.

ART. 5 - CESSIONE AREE E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO

Cessione aree: generalità

Restano confermati gli obblighi di cessione ed asservimento di cui all'art. 3-bis della convenzione del 2010.

Antica Corte Srl si impegna a cedere le aree di propria proprietà entro 90 giorni dalla data di trasmissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.

In ogni caso, in coerenza e nel rispetto della tempistica concordata negli articoli precedenti, la detenzione e disponibilità delle aree resta in ogni caso ad Antica Corte Srl al fine di realizzare le opere previste dal presente piano attuativo, sino alla presa incarico delle opere stesse da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Fino a tale data ogni onere derivante da tali immobili competerà ad Antica Corte Srl, compresa la custodia e la manutenzione.

Antica Corte Srl per tutta la durata della detenzione si assume la responsabilità delle attività effettuate sulle aree stesse

Sono a carico delle rispettive Proprietà gli oneri per il frazionamento delle aree oggetto di cessione e gli atti notarili conseguenti.

Le aree vengono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù, usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli e contratti agrari di ogni specie.

Modalità finanziarie

La cessione in proprietà di aree al Comune di Brescia del valore stimato di € _____ è da considerarsi non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 51 della L. 21.11.2000 n. 342 .

ART. 6 - CONTRIBUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Antica Corte Srl prende atto che dovrà corrispondere al Comune di Brescia i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001, nella misura che verrà determinata in sede di rilascio dei permessi di costruire o di altro titolo edilizio ammesso dalla legge (salvo il diritto agli scomputi di cui ai precedenti articoli).

Le stesse parti dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 44, c.14, della L.R. n.12/05 e s.m.i., nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione, non sono comprese le tariffe e gli altri diritti richiesti per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, teleriscaldamento e del gas e di ogni altro servizio pubblico dei quali la zona interessata sia già dotata.

Il pagamento di detti contributi sarà a carico dei lottizzanti ed avverrà secondo le modalità richieste dai singoli Enti che forniranno il servizio.

ART. 7 - TITOLI EDILIZI

Dopo la stipula della presente convenzione, il Comune di Brescia rilascerà, a richiesta dei lottizzanti, gli inerenti permessi di costruire o altro titolo edilizio ammesso dalla legge, nel rispetto delle norme del PGT e del Regolamento Edilizio vigenti.

Antica Corte srl è edotta ed accetta che, ai fini della presentazione della segnalazione certificata, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, ai fini dell'agibilità degli interventi edilizi, dovranno essere obbligatoriamente realizzate le opere di cui ai precedenti articoli.

Detta Segnalazione certificata potrà, quindi, essere depositata solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi

ART. 8 - FIDEJUSSIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Proprietà si impegna a prestare, contestualmente alla stipula della presente convenzione, le seguenti garanzie mediante appendice modificativa della polizza fidejussoria n. 1884007 rilasciata da Coface in data 19.07.2010 e già agli atti dell'Ente o presentazione di nuova polizza fidejussoria:

a. € 117.309,60 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria ex artt. 1 e 2 di cui alla convenzione rep. n. 69309 – racc. 27331 Notaio Frediani del 11.10.2010 come integrati dall'art. 3 del presente atto;

b. € 243.032,68 a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione future ex art. 2- bis di cui alla convenzione rep. n. 69309 – racc. 27331 Notaio Frediani del 11.10.20104 come integrato dall'art. 4 del presente atto;

c. € 9.093,94 a garanzia della cessione di aree e degli obblighi di asservimento come previsto dall'art. 3-bis di cui alla convenzione rep. n. 69309 – racc. 27331 Notaio Frediani del 11.10.2010 e confermato dall'art. 5 del presente atto;

L'importo delle garanzie relative alle opere è pari all' importo stimato delle stesse maggiorato del 20%.

Tali garanzie saranno restituite dal Comune:

a. e b. dopo l'approvazione del collaudo/C.R.E. delle opere (anche per stralci funzionali) a cui le stesse si riferiscono (salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate);

c. dopo la stipula dell'atto notarile di cessione delle aree o costituzione di servitù;

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazione di cui alla presente convenzione, la Proprietà autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944,secondo comma, del codice civile.

La garanzia è prestata, altresì, con rinuncia espressa ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 9 - ALIENAZIONE DELLE AREE

In caso di alienazione delle aree oggetto della presente convenzione , gli obblighi assunti dalla Proprietà con la presente convenzione si trasferiscono agli acquirenti, previa presentazione di garanzie fideiussorie a favore del Comune di Brescia, di pari importo e per le finalità di cui al precedente articolo " Fideiussioni".

La Proprietà si impegna a trasmettere al Comune, entro due mesi dalla stipula, copia conforme dell'atto notarile di vendita e originale delle fideiussioni sostitutive.

Il trasferimento degli obblighi avverrà indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono allo stesso opponibili.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Proprietà non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione.

Ferma restando la indivisibilità degli obblighi sopra riportati, qualora la cessione abbia ad oggetto singole parti o porzioni di aree, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alla edificabilità sulle aree cedute.

In caso di realizzazione frazionata degli immobili oggetto dell'intervento edilizio, l'Amministrazione comunale scomputerà i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in misura proporzionale all'edificabilità prevista nei singoli permessi di costruire, salvo diversi accordi previsti negli atti di compravendita che dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune nei termini di cui al 2° comma del presente articolo.

[ART. 10- CAPACITA' DELLA PROPRIETA']

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula della convenzione urbanistica, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-*quater* del Codice Penale.]

[ART. 11 - TERMINE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Proprietà si dichiara edotta che la stipula della convenzione dovrà avvenire entro tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta approvazione del relativo schema]

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollo generale@comune.brescia.it
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

ART. 13 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese inerenti la redazione del

tipo di frazionamento delle aree cedute, le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia), sono a carico di Antica Corte Srl.